

SENT. N. 44065/13

R.G. 26990/13

CRON. 15756/13

REP. _____

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
7^a sezione civile

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Il giudice di pace dr. Antonio Capiello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 26990 / 2013 R. G. promossa da:

Gaetano nato a Napoli il 28.06.1951 c.f. _____
ivi elett.te dom.to in via dell' Epomeo, 334 presso l' avv. Fabrizio Pesole che
lo rapp.ta e difende

attore

CONTRO

Wind telecomunicazioni s.p.a. in p. del legale rapp.te p.t. p. iva 05410741002,
elett.te dom.to in Napoli via _____ presso l'avv. _____
che lo rapp.ta e difende

convenuto

Conclusioni : come rese all' udienza del 4 - 11 - 2013 .

Oggetto : risarcimento danni . Valore della causa € 1.032,00 .

CONCLUSIONI

n. 26990/2013

-1-

Per l'attore : 1. accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Wind telecomunicazioni spa per i disservizi relativi alla linea telefonica 081588... ; 2. condannarsi la convenuta al pagamento dei danni subiti da parte attrice in ossequio alla normativa vigente o nella misura maggiore o minore che il prudente apprezzamento del Giudice saprà individuare, il tutto nei limiti di € 1.032,00 ; 3. condannarsi la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario .

Per la Wind telecomunicazioni s.p.a. : a) nel merito rigettare le domandae proposte attorea perchè del tutto infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili ; b) ancora in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda giudiziale nei confronti della Wind applicare i principi di cui all'art. 91 c.p.c. , ultimo comma, contenendo la domanda delle spese, competenze ed onorari del giudizio, nei limiti di valore della domanda ; c) accertare e dichiarare l'inesistenza dei danni lamentati ed in ogni caso rigettare la domanda così come quantificata ritenendo la stessa eccessiva rispetto al danno se ed eventualmente subito ; d) infine, condannare, altresì l'odierno attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ; e) munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni riportate dall'art. 132 comma 2 c.p.c. , come modificato dall' art. 45 comma 17 della legge n. 69 del 18.06.2009 , trattandosi ai sensi di quanto disposto dall' art. 58 comma 2 di quest'ultima legge , di disposizione normativa suscettibile di applicazione ai giudizi introdotti successivamente alla data della entrata in vigore della legge avanti citata (4 luglio 2009).

Pertanto devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i successivi scritti defensionali delle parti ed i verbali di causa .

In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda che veniva preceduta dal tentativo di conciliazione avanti il Corecom della Regione Campania come da formulario datato 3.10.2012 pervenuto al Corecom campano in data 5.10.2013 in atti ; nonché dalla ricevuta della pec inviata dal procuratore dell'attore il giorno 17.09.2012 e dalla risposta della Wind in data 18.10.2012 versate entrambe in atti .

La legittimazione delle parti è comprovata dalla documentazione in atti .

Orbene, nel merito si osserva che l'attore esponeva che l'attore è titolare della utenza telefonica n. 081588... utilizzata per scopi privati e personali, servita dal gestore Wind telecomunicazioni s.p.a. per la linea fissa infostrada .

Il giorno 7.09.2012 l'attore lamentava la mancanza della linea telefonica sia in uscita che in entrata, oltre all'assenza totale del servizio internet e tale

mancanza di servizio si protraeva sino al giorno 17.09.2012 allorché il procuratore dell'attore contestava a mezzo pec il suddetto disservizio e costituiva in mora la convenuta società.

All'esito dell'istruttoria domanda può ritenersi fondata e va accolta per quanto di ragione.

I fatti sopra indicati non sono stati contestati dalla parte convenuta e dunque possono ritenersi pacifici pure alla luce della documentazione versata in atti.

Invero la convenuta società esibiva una lettera in cui riconosceva il disservizio subito dall'attore e lo liquidava in € 5,00, come da bolletta versata in atti dalla Wind medesima, pertanto si configura un inadempimento contrattuale in capo alla convenuta società con conseguente risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. (v. Cass. 19.07.2005 n. 15183).

In proposito la Cassazione ha enunciato con orientamento costante il principio che la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, al giudice del merito, il quale è soggetto solo al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consente il controllo del criterio logico seguito (v. Cass. SS. UU. n. 898 del 14-12-1999).

Circa l'entità dei danni subiti dall'attore esso ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v. Cass. 24.10.2006 n. 22836), può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto del periodo di sospensione del servizio (per la durata di gg. 10) in complessivi € 400,00 in aderenza alla condivisibile giurisprudenza di Cassazione e di merito che si attaglia alla presente fattispecie (v. Giudice di pace di Napoli sez. X sent. del 16.02.2006 ; Cass. n. 5189 del 4.03.2010).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il criterio del compenso unico alla luce dell'art. 9 D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24.03.2012 .

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Napoli della 7^a sezione civile dr. Antonio Cappiello, definitivamente pronunciando, così provvede :


- a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attore e dichiara la responsabilità contrattuale della Wind telecomunicazioni s.p.a. per i disservizi causati all'attore sulla utenza telefonica n. 081588-006 ;*
- b) condanna, per l'effetto, la Wind telecomunicazioni s.p.a. in p. del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva liquidata in via equitativa in € 400,00, ;*
- c) condanna, altresì, la sunnominata società telefonica al pagamento del compenso unico che si liquida in complessivi € 600,00, di cui € 60,00 per spese, € 120,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva ed €*

300,00 per la fase decisoria, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, con
distrazione in favore del procuratore anticipatorio ;
d) dichiara la sentenza esecutiva come per legge.

ese

Napoli, 10.12.2013

Il giudice di pace
Dr. Antonio Cappiello



Cancelliere B3
Dr.ssa Giuseppina Palmieri

DEPOSITATO DI CANCELLERIA
Napoli, il 17.12.13



Cancelliere B3
Dr.ssa Giuseppina Palmieri



n. 26890/2013

-4-